

N. 6938/2026 (UAC)

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti del procedimento,

La sentenza del Tribunale di Lecco non appare condivisibile. L'impianto motivazionale si fonda su una lettura rigidamente formalistica degli obblighi ex art. 44 CCII, senza considerare né la disciplina positiva né la ratio del Codice della Crisi, orientata alla continuità aziendale e alla residualità della liquidazione giudiziale. La decisione si concentra su irregolarità non decisive, senza valutare la concreta prospettiva di risanamento offerta dal debitore.

La revoca del termine è stata disposta assumendo un inadempimento che, alla luce degli atti e della stessa motivazione della sentenza, **non sussiste o comunque scusabile**.

La sentenza riconosce che il **conto corrente della procedura è divenuto operativo solo il 3 ottobre 2025**, ma ritiene irrilevante tale circostanza. Questa impostazione è giuridicamente errata: prima dell'operatività del conto, la società **non era in condizione materiale** di adempiere mediante bonifico ed erano avvenute interlocuzioni con il Commissario che lungi dal richiedere il deposito cash, si impegnava a comunicare la operatività del conto corrente sul quale bonificare il deposito (con il che legittimando l'affidamento della IPER). Avutane notizia, IPER200 ha tempestivamente tentato il bonifico il **5 ottobre**, stornato per ragioni bancarie, e ha consegnato **€ 3.000 in contanti l'8 ottobre**, entro un termine ragionevole (e comunque inferiore a 10 gg) decorrente dall'effettiva possibilità di pagamento.

Il ritardo, poi, di due giorni nel deposito della relazione informativa non integra violazione grave. Il termine non ha natura perentoria e occorre escludere che un mero scostamento temporale, privo di pregiudizio per i creditori, possa determinare la revoca del termine.

Le censure del Commissario, recepite dal Tribunale, attengono a profili **formali** e non incidono sulla possibilità di verificare la serietà dell'iniziativa e l'assenza di atti pregiudizievoli. La sentenza non individua alcun concreto pregiudizio per la massa, né valuta che il debitore aveva già predisposto e stava per depositare il progetto di regolazione della crisi.

Il vizio più grave appare l'omessa considerazione del progetto di accordo di ristrutturazione depositato il **3 novembre 2025**, nonché delle difese articolate all'udienza del 4 novembre. La sentenza **non menziona né valuta** tali elementi, pur essendo decisivi ai fini dell'applicazione dell'art. 7 CCII, che attribuisce priorità agli strumenti di regolazione della crisi rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale.

I profili sopra individuati convergono nel rendere la sentenza impugnata **ingiustificata, sproporzionata e contraria alla disciplina vigente**.

Il reclamo appare dunque **pienamente fondato** e meritevole di accoglimento, con conseguente revoca della sentenza e ripristino del termine ex art. 44 CCII, così da consentire la prosecuzione del percorso di regolazione della crisi coerente con la ratio del Codice.

PQM

esprime parere favorevole all'accoglimento del reclamo con ogni conseguenza di legge

Milano, 4/3/2026

Il Procuratore Generale
Dr Angelo Renna- sost

